

SCHEDA SINTETICA · NORMATIVA EUROPEA

Regolamento (UE) 2024/1781 — ESPR

Ecodesign for Sustainable Products Regulation. Il quadro europeo per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

PUBBLICAZIONE

Gazzetta Ufficiale UE · 28 giugno 2024

ENTRATA IN VIGORE

18 luglio 2024

SOSTITUISCE

Direttiva Ecodesign 2009/125/CE

1 Che cos'è

Il Regolamento (UE) 2024/1781 è il nuovo regolamento quadro dell'Unione Europea che sostituisce e amplia la storica direttiva sull'ecodesign (2009/125/CE). Stabilisce regole armonizzate per garantire che i beni immessi sul mercato europeo siano più durevoli, riparabili, riutilizzabili, riciclabili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse.

2 Perché — obiettivi e finalità

- Transizione all'economia circolare: superare il modello lineare «estrai-produci-usa-getta».
- Riduzione dell'impatto ambientale e climatico: abbattere l'impronta di carbonio e l'uso di risorse e materie prime critiche lungo l'intero ciclo di vita.
- Stop all'obsolescenza precoce: evitare che i prodotti diventino inservibili rapidamente o non riparabili.
- Tutela del mercato unico: evitare la frammentazione normativa tra gli Stati membri.

3 A chi e a cosa si applica

Prodotti inclusi

Quasi tutti i beni fisici immessi sul mercato o messi in servizio nell'UE, compresi componenti e prodotti intermedi.

Settori prioritari dei primi piani di lavoro:

- Tessile e calzature (abbigliamento in primis)
- Ferro, acciaio e alluminio
- Mobili e materassi
- Pneumatici e detergenti
- Vernici, lubrificanti e prodotti chimici
- Elettronica, ICT ed elettrodomestici

Prodotti esclusi

- Alimenti e mangimi (Reg. CE 178/2002)
- Medicinali per uso umano e veterinario
- Piante, animali e microrganismi vivi
- Prodotti di origine umana/animale legati alla riproduzione
- Veicoli a motore (normative settoriali dedicate)

4 Requisiti chiave — cosa prevede

I requisiti specifici per ciascun gruppo di prodotti saranno definiti progressivamente dalla Commissione tramite Atti Delegati e riguarderanno due ambiti.

Prestazioni ambientali

- Durabilità, affidabilità e resistenza all'usura
- Facilità di riparazione, manutenzione e aggiornamento
- Riutilizzo, rigenerazione e riciclaggio
- Contenuto minimo di materie prime riciclate
- Efficienza energetica e uso razionale di acqua e risorse
- Riduzione di sostanze chimiche pericolose
- Impronta di carbonio e ambientale complessiva

Requisiti informativi

Informazioni trasparenti su disponibilità di ricambi, manuali di riparazione, riciclabilità e istruzioni per il fine vita del prodotto.

5 Modalità e strumenti operativi — come funziona

A. Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)

Cos'è: un'identità digitale accessibile tramite supporto dati (QR o NFC) associato al prodotto, all'imballaggio o alla documentazione.

Contenuto: composizione, tracciabilità, impronta di carbonio, riparabilità, presenza di sostanze critiche e canali di riciclo/smaltimento.

Accesso: differenziato per utente (consumatori, riparatori, riciclatori, autorità doganali e di vigilanza).

B. Divieto di distruzione dei prodotti invenduti

Trasparenza: grandi e medie imprese devono pubblicare annualmente sul proprio sito quantitativi e motivi dello scarto di beni invenduti.

Divieto diretto: vietato distruggere abbigliamento, accessori e calzature invenduti (deroghe circoscritte per motivi igienico-sanitari o di sicurezza).

C. Etichettatura e marcatura CE

Etichette chiare su scala di prestazione (classi di riparabilità o durabilità, analoghe all'etichetta energetica). Apposizione della marcatura CE e Dichiarazione di Conformità UE dopo la valutazione di conformità.

6 Obblighi per gli operatori economici

RUOLO	PRINCIPALI OBBLIGHI
Fabbricanti	Progettare i prodotti secondo gli atti delegati; eseguire la valutazione di conformità; creare e caricare il DPP; redigere fascicolo tecnico e dichiarazione CE.
Importatori	Verificare che il fabbricante abbia svolto la conformità e creato il DPP; non immettere prodotti non conformi; conservare la documentazione per 10 anni.
Distributori	Verificare presenza del marchio CE, del supporto per il DPP e delle etichette obbligatorie prima della vendita.
Marketplace / e-commerce	Garantire che i venditori terzi mostrino chiaramente le informazioni obbligatorie e l'accesso al DPP nelle schede prodotto online.

7 Quando — tempistiche ed entrata in vigore

SCADENZA	COSA
18 luglio 2024	Entrata in vigore del Regolamento quadro (20 giorni dopo la pubblicazione).
2025–2026	Primi Atti Delegati per i gruppi prioritari (tessile, acciaio, ferro, mobili...), con periodi transitori tipici di 18 mesi prima dell'obbligo effettivo.
19 luglio 2026	Divieto di distruzione di tessile e calzature invenduti per le grandi aziende.
19 luglio 2030	Stesso divieto per le medie imprese (esenzione di 6 anni).
Esenti	Micro e piccole imprese: escluse dal divieto generale e dagli obblighi di trasparenza sullo scarto.

8 Vigilanza e sanzioni

Controlli doganali e sorveglianza del mercato: le dogane verificheranno i DPP tramite un registro centrale europeo collegato ai sistemi doganali prima di consentire l'immissione in libera pratica.

Sanzioni: stabilite dai singoli Stati membri; devono essere effettive, proporzionate e dissuasive — incluse sanzioni pecuniarie, ritiro dal mercato o confisca dei prodotti.

Cosa significa per la tua azienda?

Matoo aiuta maison, manifatture e brand a trasformare gli obblighi ESPR in un vantaggio: tracciabilità e riciclo resi semplici, con un metodo in tre passi. matooconcept.com/espr-dpp · Parliamone.